



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 24/09/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma di aver stipulato in data 03/04/2015 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 55/120 (pari a Euro 176, 00 ciascuna).

Il cliente ha presentato reclamo in data 13/03/2020, chiedendo la somma complessiva di Euro 1.676,78, oltre interessi legali, in relazione alle voci delle spese accessorie, con rimborso calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*.

Poiché il reclamo non ha sortito l'esito sperato, il cliente propone ricorso chiedendo la restituzione degli oneri accessori non goduti per l'indicata somma di complessivi Euro 1.676,78 oltre interessi legali. Salva la diversa determinazione del rimborso degli oneri istantanei che il Collegio vorrà individuare.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- In sede di estinzione anticipata, la Banca ha rimborsato al cliente la somma di € 112, 45 a titolo di commissioni di gestione non ancora maturate.
- Le spese di istruttoria sono considerate di natura non ricorrente e non sono suscettibili di rimborso.
- Le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso poiché sono state



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

percepita dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi alla attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende.

- Le spese di intermediazione, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, remunerano una attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo, pertanto al cliente non spetta alcuna restituzione

L'intermediario chiede:

- in via principale di rigettare il ricorso;
- in via subordinata, di tenere comunque conto di quanto già rimborsato.

### DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*; inoltre *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, i costi accessori di cui si chiede la restituzione sono da considerarsi *up front*; mentre le commissioni di gestione, di

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

natura *recurring*, sono da rimborsare secondo il criterio della curva degli interessi previsto ed approvato a livello contrattuale.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.396,37	Tasso di interesse annuale	6,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	176,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,17%
Data di inizio del prestito	01/06/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,42%

rate pagate	55	rate residue	65	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	32,42%	113,48		113,48
Commissioni di attivazione				739,20	Upfront	32,42%	239,68		239,68
Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	112,45	112,45	0,00
Commissioni di intermediazione				2.006,40	Upfront	32,42%	650,55		650,55
<b>Totale</b>									<b>1.003,71</b>

L'importo, come sopra calcolato, non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci.

Gli interessi legali, per orientamento costante, vengono riconosciuti dal reclamo al saldo.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.003,71 oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA